



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore OLIVA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2011

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dalla constatazione che il varo di una riforma complessiva della Parte Seconda della Costituzione ha incontrato dal 1997 ad oggi enormi difficoltà. Non vi è dubbio infatti che - in astratto - la scelta ottimale sarebbe quella di arrivare ad una riforma complessiva della parte che si occupa dell'«Ordinamento della Repubblica» e che in quest'ottica ogni tassello di questa ambiziosa riforma - relativo, per esempio, alla composizione delle Camere - possa essere collocato nel modo più corretto solamente in relazione all'esatta portata di tutti gli altri. Tuttavia, considerato il protrarsi dell'inerzia delle Camere su questo versante, non è certamente di alcuna utilità continuare ad attendere ed astenersi da una positiva modifica di alcune norme presenti nella nostra Carta costituzionale.

Innanzitutto, con riferimento al dibattito che a più riprese e a fasi alterne viene sollevato sul fatto che i parlamentari in Italia sarebbero troppi, rileviamo che oggi - anche in considerazione dei meccanismi di scelta dell'attuale legge elettorale - si è radicata sempre di più la convinzione che una contenuta riduzione del numero dei parlamentari non soltanto non intaccherebbe la rappresentatività dell'Organo legislativo ma, probabilmente, gioverebbe anche al funzionamento delle due Camere.

In termini generali crediamo che non sia necessaria una significativa riduzione del numero dei deputati e dei senatori, considerato che tale numero attualmente, in relazione al numero dei cittadini, non risulta di molto superiore a quello medio degli altri Paesi europei. La motivazione che ci ha spinti a questa iniziativa - ci teniamo a sottolinearlo - non è voler assecondare gli umori di una parte di

cittadini che considera i costi della politica come uno spreco da «tagliare» *tout court* riducendo al minimo concepibile il numero dei parlamentari, ma prevedere una modifica che, pur preservando la coerenza dell'attuale architettura costituzionale, tenga in considerazione le esperienze degli altri Paesi europei e contribuisca a migliorare l'attuale assetto della Carta fondamentale.

Con riferimento alle proposte aventi la medesima finalità finora presentate, si ritiene che una riduzione che porti il numero dei deputati a meno di cinquecento e il numero dei senatori a meno di duecento possa compromettere l'esigenza di rappresentatività delle Camere. Invece si reputa opportuno - valorizzando la proposta scaturita nella XIII legislatura dai lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali (istituita con legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1) presieduta dall'onorevole Massimo D'Alema - che la Costituzione si limiti a indicare una soglia minima ed una soglia massima del numero dei parlamentari e demandi alla legge l'esatta determinazione dello stesso. Tale scelta di riserva di legge consentirebbe alle norme di attuazione di prevedere eventualmente, piuttosto che un numero fisso, un meccanismo di calcolo del numero dei parlamentari che - come avviene in altri Paesi - sia posto in relazione alla popolazione.

Alla luce di queste considerazioni, si propone che il numero dei deputati debba essere compreso tra cinquecento e seicento, compresi i deputati eletti all'estero, e che il numero dei senatori debba essere determinato tra duecento e duecentonovanta. Una tale riduzione del numero dei senatori si giustifica anche in relazione all'ulteriore proposta di eliminare per il Senato la circoscrizione

Esteri. Questa ultima scelta si ritiene opportuna anche per la diversa connotazione che le due Camere hanno, nell'attuale assetto costituzionale, in virtù del diverso sistema elettorale e della diversa soglia dell'elettorato passivo, e che potrebbero ancora di più avere nella prospettiva di un Senato che sia esclusiva espressione dei territori. La rappresentanza dei nostri connazionali residenti all'Estero sarebbe comunque garantita dal permanere dell'elezione dei deputati nella apposita circoscrizione.

Con il presente disegno di legge si tende, infine, a rivedere la norma sull'elettorato at-

tivo per l'elezione alla Camera dei deputati prevedendo che da venticinque anni tale soglia scenda a ventuno anni. Una simile modifica a nostro avviso si rende utile nell'ottica di dare rappresentanza in Parlamento anche ad una fascia di popolazione più giovane che è portatrice di istanze diverse e nuove. L'apertura dell'Assemblea elettiva a cittadini più giovani può portare un'ondata di «freschezza» grazie a nuovi contenuti e nuovi linguaggi che potranno migliorare la qualità complessiva del dibattito parlamentare, rendendo la Camera dei deputati anche più rappresentativa dell'intero corpo elettorale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

(Modifiche dell'articolo 56 della Costituzione, in materia di numero dei deputati)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati non può essere inferiore a cinquecento e superiore a seicento, una parte dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;

b) al terzo comma, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, le parole: «per seicentodiciotto» sono sostituite dalle seguenti: «per il numero di deputati previsto dalla legge».

Art. 2.

(Modifiche dell'articolo 57 della Costituzione, in materia di numero di senatori)

1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero» sono soppresse;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei senatori elettivi non può essere inferiore a duecento e superiore a duecentonovanta»;

c) al terzo comma, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

d) al quarto comma, le parole: « fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse.

Art. 3.

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni degli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificate dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore della medesima legge.

